

Bruxelles, 21 settembre 2018  
(OR. en)

12062/18

---

**Fascicoli interistituzionali:**  
**2018/0319(NLE)**  
**2018/0318(NLE)**

---

**FRONT 286**  
**COWEB 128**

#### **NOTA PUNTO "I/A"**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. Comm.:	11909/18, 11913/18
Oggetto:	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo sullo status tra l'Unione europea e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia - Adozione  Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo sullo status tra l'Unione europea e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia - Richiesta di approvazione del Parlamento europeo

---

1. Il 7 marzo 2017 la Commissione ha ricevuto l'autorizzazione del Consiglio ad avviare negoziati con l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia su un accordo sullo status riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia. L'obiettivo di un accordo sullo status, in base all'articolo 54, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea<sup>1</sup> è autorizzare l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera a coordinare la cooperazione operativa tra gli Stati membri e i paesi terzi in relazione alla gestione delle frontiere esterne.

---

<sup>1</sup> GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1.

A tale riguardo, l'Agenzia ha la possibilità di effettuare interventi alle frontiere esterne che coinvolgono uno o più Stati membri e paesi terzi confinanti con almeno uno di tali Stati membri, previo accordo di tale paese confinante, anche sul territorio di tale paese terzo.

Ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento UE 2016/1624, nei casi in cui è previsto che le squadre della guardia di frontiera e costiera europea saranno utilizzate in un paese terzo in interventi nell'ambito dei quali i membri delle squadre disporranno di poteri esecutivi, o nel caso in cui altre attività in paesi terzi lo richiedano, l'Unione conclude con il paese terzo interessato un accordo sullo status.

2. Il progetto di accordo sullo status è stato siglato dalla Commissione e dall'ex Repubblica jugoslava di Macedonia il 18 luglio 2018. Il 5 settembre 2018 la Commissione ha presentato al Consiglio due proposte<sup>2</sup>:
  - proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo sullo status tra l'Unione europea e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia;
  - proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo sullo status tra l'Unione europea e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia.
3. La decisione relativa alla firma costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio<sup>3</sup>; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione.

---

<sup>2</sup> 11909/18 + ADD 1 e 11913/18 + ADD 1.

<sup>3</sup> Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

4. La decisione relativa alla firma costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio<sup>4</sup>; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
5. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della decisione relativa alla firma, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente decisione, se intende recepirla nel proprio diritto interno.
6. È opportuno firmare l'accordo e approvare le due dichiarazioni comuni accluse (relative rispettivamente all'Islanda, alla Norvegia, alla Svizzera e al Liechtenstein e alle immunità dei membri della squadra).
7. Si suggerisce pertanto al Comitato dei rappresentanti permanenti di raccomandare al Consiglio, in una delle prossime sessioni, di:
  - a) adottare, tra i punti "A", la decisione che approva la firma dell'accordo. Il testo della decisione, messo a punto dai giuristi-linguisti, figura nel doc. 12027/18;
  - b) approvare le due dichiarazioni comuni figuranti nell'allegato della decisione relativa alla firma di cui al doc. 12027/18;
  - c) decidere di trasmettere per approvazione al Parlamento europeo il progetto di decisione relativa alla conclusione, il cui testo messo a punto dai giuristi linguisti figura nel doc. 12028/18, nonché il testo del suddetto accordo, che figura nel doc. 12043/18.

---

<sup>4</sup> Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).